

Legge regionale 16 giugno 2010 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani.

Art. 12

(Disposizioni finali)

- 1.** Eventuali contributi concessi per i medesimi interventi di cui alla presente legge ai sensi di altra normativa sono cumulabili nei limiti d'importo di cui all'articolo 7.
- 2.** Fermo restando quanto disposto all'articolo 3, la presente legge si applica anche ai territori non montani della Regione.
- 3.** L'Amministrazione regionale può individuare, con regolamento da emanarsi previo parere obbligatorio ma non vincolante della competente Commissione consiliare, ulteriori limitati territori della regione cui estendere i benefici di cui all'articolo 3.
- 4.** Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 86 della legge regionale 9/2007 la parola << cinque>> è sostituita dalla seguente: << tre>>.